

Il G.E., letta la istanza di sospensione depositata ex art. 20 L. 44/1999 il 3 gennaio 2013 nell'interesse di [REDACTED]

rilevato che la legge 44/1999 prevede la elargizione in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito;

che l'art. 20 comma 4 L. 44/1999 stabilisce in favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione predetta ai sensi dell'art. 13 anche la sospensione per la durata di trecento giorni dei termini relativi a processi esecutivi immobiliari, ivi comprese le vendite forzate, ma non dell'intera esecuzione;

che originariamente la sospensione aveva effetto "*ope legis*" a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio, vale a dire di una autorità amministrativa, sentito il Presidente del Tribunale, e ciò ai sensi dell'art. 20 comma 7 L. 44/1999;

che la Corte costituzionale con la sentenza 457/2005 dichiarò la illegittimità del predetto comma 7 limitatamente alla parola "favorevole", per violazione dei principi costituzionali posti a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giurisdizionale;

che per effetto di tale pronuncia della Corte costituzionale il parere favorevole del Prefetto divenne meramente consultivo e dunque non vincolante, per cui una volta che fosse stato espresso non vi era alcuna sospensione "*ope legis*" delle operazioni di vendita e della loro attuazione (attuazione che termina unicamente con l'emissione del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., che è il solo atto idoneo a determinare la produzione dell'effetto traslativo), mentre il potere decisorio circa la legittimità del parere dell'autorità amministrativa e la sussistenza dei presupposti per la sospensione delle operazioni medesime (e non dell'intera esecuzione) era stato restituito al G.E., cui spettava in via esclusiva nell'ambito del processo esecutivo;

che tuttavia, per effetto dell'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 legge 27/1/2012 n. 3, il comma 7 dell'art. 20 della legge 44/1999 è stato modificato nel senso che la sospensione di cui sopra per la durata sempre di trecento giorni ha luogo automaticamente e quindi "*ope legis*" a seguito del provvedimento (e non del mero parere) favorevole del Procuratore della Repubblica competente



per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo , mentre ai sensi del comma 7 bis dell'art. 20 L. 44/1999 al Prefetto spetta soltanto, una volta ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, la compilazione dell'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informare senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al G.E. entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto;

che il procedimento per la sospensione ex art. 20 L. 44/1999 non ha per oggetto tutte le attività del processo esecutivo, ma solo alcuni atti, tra cui la vendita, che possono recare pregiudizio al debitore (v. sul punto Cass. civ., sez. III, 24/1/2007, n. 1496);

che l'istituto di cui si tratta ha indubbiamente carattere eccezionale, in quanto scarica sul creditore precedente e su quelli intervenuti parte dei costi sociali del fenomeno criminoso delle estorsioni e dell'usura derogando alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative nonché all'art. 2740 c.c., e pertanto la sua disciplina va interpretata in senso restrittivo (v. sul punto Cass. civ. sez. I, ord. 11/8/2010, n. 18612 nonché Cass. civ. sez. I, 4/6/2012, n. 8940);

che nella fattispecie in esame per l'appunto la Procura della Repubblica ha formulato un provvedimento favorevole e che in definitiva il G.E. deve emettere unicamente un atto ricognitivo della sospensione già verificatasi, una volta che l'ordinanza gli sia stata trasmessa dalla Procura medesima;

che tale effetto del provvedimento di sospensione cosiddetta esterna, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., può essere rappresentato al G.E. anche nelle forme previste dall'art. 486 c.p.c., vale a dire con ricorso a cura dell'interessato, previa allegazione del provvedimento medesimo, senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto, in ragione del tempo in cui è stato adottato, in quanto emesso in violazione dell'art. 626 c.p.c., analogamente a ciò che accade quando la sospensione è disposta dal



Giudice della impugnazione (v. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. III, 16/1/2006, n. 709 e Cass. civ. sez. III, 3/9/2007, n. 18512);

che non è necessario dunque assegnare un termine perentorio ex artt. 616 o 618 c.p.c. per l'inizio del giudizio di merito relativo alla istanza di sospensione ex art. 20 comma 4 L. 44/1999, dato che essa non concretizza né una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. né una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. sul punto Cass. civ., sez. III, 24/1/2007, n. 1496)

PQM

Visto l'art. 20 commi 4 e 7 L. 44/1999 prende atto della sospensione delle operazioni di vendita disposta dal p.m. e della loro interruzione per la durata di 300 giorni a decorrere dalla emissione del provvedimento favorevole della Procura e quindi, in concreto, fino alla data del 10.12.2013.

Dispone la prosecuzione delle operazioni di custodia.

Per l'effetto dispone che il professionista delegato dopo la data sopra indicata predisponga l'avviso di vendita senza incanto e con incanto per tutti i lotti per i quali è già stata autorizzata l'asta forzata, secondo le modalità e le condizioni indicate nella ordinanza autorizzativa emessa ex art. 569 c.p.c. ed all'ultimo prezzo raggiunto, senza necessità di ulteriori atti di impulso da parte dei creditori procedenti o intervenuti.

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite, al custode ed al professionista delegato.

Teramo, 11 gennaio 2013

TRIBUNALE DI TERAMO
Depositato in Cancelleria il 23.1.2013
l'impiegato addetto



Il G.E.
Il Giudice
Stefania Cannavale

